SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA —

N. 409

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la riparazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232



DRP/II/XVII/D282/17

Roma, 31 marzo 2017

Signor Presidente.

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

Rondeisle fa,

Anna Findechiaro

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il presente decreto viene data prima attuazione all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 concernente il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio triennale 2017-2019.

Infatti, l'articolo 1, comma 140 della legge 232 del 2016 prevede che "Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile. sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; İ) eliminazione delle barriere architettoniche. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei de**creti** sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica."

Quanto al contenuto, il presente decreto si compone di un solo articolo.

Il comma 1 prevede una prima ripartizione del fondo di cui al citato comma 140, destinando 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per il 2019 per il finanziamento del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle Città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In particolare, tale Programma straordinario è finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano. La norma primaria prevede che gli

enti interessati trasmettano progetti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per concorrere alla predisposizione del programma e che tali progetti siano selezionati da un apposito Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, istituito presso la Presidenza. I progetti selezionati sono individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche al fine della stipulazione di Convenzioni con gli enti promotori del progetti medesimi. L'assegnazione di risorse a tali settori di spesa, è espressamente prevista dalla lettera i), primo periodo, del citato comma 140. Ai sensi del comma 141 della medesima legge n. 232 del 2016, il Programma straordinario in questione è finanziato, inoltre, dalle ulteriori risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.

Il successivo **comma 2** prevede che le risorse destinate al comma 1 sono portate in aumento delle disponibilità di bilancio del Fondo sviluppo e coesione e saranno gestite ai sensi dell'articolo 1. comma 703, della legge 190 del 2014. Tale comma 703 reca le procedure per la programmazione e l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo per il periodo di programmazione 2014-2020 e ai relativi piani operativi e piani stralcio.

Il comma 3 dispone che le erogazioni alle Amministrazioni e ai soggetti aventi diritto sono effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di richiesta inoltrata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2016, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2017, che ha individuato i progetti da inserire nel citato Programma straordinario, nonché i tempi e le modalità di erogazione dei finanziamenti dei menzionati progetti. Il citato decreto prevede una quota di finanziamento anticipato non superiore al 20 % e successive quote di finanziamento in base allo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi. L'ultima quota di finanziamento pari al 5% è erogata soltanto alla verifica della conclusione di tutti gli interventi realizzati e della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi.

Il successivo **comma 4** prevede che, in base ai criteri di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2016, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2017, sono individuati i progetti ai fini della stipulazione delle convenzioni con gli enti promotori dei progetti stessi.

Il comma 5 prevede che i progetti finanziati, corredati dal codice unico di progetto e codice identificativo della gara, siano monitorati nell'ambito della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 che reca disposizioni in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti, istituendo la citata Banca dati presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.



A Presidente del Consiglio dei Ministri

SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio triennale 2017-2019;

VISTO, l'articolo 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016 il quale ha istituito un apposito fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche;

CONSIDERATO che l'utilizzo del citato fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere;

CONSIDERATO che con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 141, della citata legge n. 232 del 2016, dispone il finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n.



208, a integrazione delle risorse stanziate sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del citato articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, mediante la destinazione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, da effettuarsi con delibera del CIPE;

VISTO il seguente comma 142 del medesimo articolo 1 della richiamata legge n. 232 del 2016, che stabilisce che gli interventi di cui ai precedenti commi 140 e 141 sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 975, della citata legge n. 208 del 2015, con il quale è approvato il bando recante le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta e, in particolare, l'articolo 4, commi 3 e 4, con i quali sono disposte le procedure di erogazione dei finanziamenti:

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 977, della citata legge n. 208 del 2015, con il quale sono stati individuati i progetti da inserire nel citato Programma straordinario ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 e, in particolare, l'articolo 1, con il quale si sostituiscono l'articolo 4, commi 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e l'articolo 5, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, riguardanti i tempi e le modalità di erogazione dei finanziamenti dei citati progetti;

CONSIDERATO che occorre procedere ad una prima ripartizione del fondo in relazione alla necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento dei progetti ricompresi nel citato Programma straordinario;

VISTO i parere resi dalle competenti Commissioni parlamentari

VISTA la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,

DECRETA

Articolo 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è disposta una prima ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese - destinando 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento degli interventi inseriti nel Programma straordinario citato in premessa.



- 2. Le risorse di cui al comma 1 sono portate in aumento delle disponibilità di bilancio del Fondo sviluppo e coesione e saranno gestite secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 703, della legge n.190 del 2014.
- 3. Le erogazioni in favore delle Amministrazioni e degli altri soggetti aventi diritto sono effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle richieste inoltrate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le indicazioni contenute nell'articolo 5, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017.
- 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati, secondo l'ordine di priorità definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, i progetti ai fini della stipulazione di convenzioni con gli enti promotori dei progetti medesimi.
- 5. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, i progetti ricompresi nel citato Programma straordinario sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), conseguentemente devono essere corredati del codice unico di progetto (CUP), individuabili come facenti parte del citato Programma straordinario, e del codice identificativo della gara (CIG) anche se non perfezionato ai sensi della delibera n. 1 del 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). I soggetti attuatori degli interventi relativi al citato Programma sono tenuti al costante aggiornamento dei dati.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



ID: 34959

S O MAR. 2017

1 17 AP/Z

Roma,

30 MAR 2017

Ministero

ACU () CONOIVUA E ACUE () TUTANUSE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

LISPETIORATO GENERALE DEL BRANCIO

UFFICIO VII

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Economia

Prot. n. 59022 2017

Nota n. entrata 55298 del 29 marzo 2017

Allegati:

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento affari giuridici e legislativi ha trasmesso, per il seguito di competenza, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri predisposto ai sensi della normativa indicata in oggetto, concernente una prima ripartizione del fondo di cui al capitolo n. 7555 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2017, destinato al finanziamento degli interventi inseriti nel Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle perifèrie e delle città metropolitane e del comuni capoluogo di provincia.

Al riguardo, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare in ordine all'ulteriore corso del suddetto provvedimento.

Il Ragioniere Generale dello Stato